

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI - Operazioni domestiche -
Conferimento di partecipazioni

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Redditi prodotti in
forma associata

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Reverse
charge

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo
biennale (DLgs. 13/2024)

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO - Diritti e doveri del lavoratore

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

Leggi In evidenza

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni - Regime del realizzo controllato - Società semplice conferitaria - Applicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.9.2026 n. 176)

Con la risposta a interpello 21.9.2026 n. 176, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento di partecipazioni a favore di una società semplice non può beneficiare del regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177 co. 2 del TUIR, con la conseguenza che il corrispettivo del conferimento deve essere determinato sulla base del criterio generale del valore normale di cui all'art. 9 del TUIR.

Determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni

L'Agenzia delle Entrate ha osservato che, secondo l'art. 177 co. 2 del TUIR, il criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite è ancorato all'incremento di Patrimonio netto che la società conferitaria subisce in conseguenza del conferimento di ciascuna partecipazione.

La nozione di Patrimonio netto, utile ai fini dell'individuazione del valore di realizzo della partecipazione conferita, deve essere espressione delle risultanze delle scritture contabili della società conferitaria, così da garantire che il valore di realizzo delle partecipazioni conferite sia il risultato dell'applicazione di criteri legali di valutazione del Patrimonio netto ai quali sono soggette solo le società obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

Absenza di scritture contabili nella società semplice

Le disposizioni del codice civile applicabili alle società semplici delineano un modello giuridico nel quale non vi è l'obbligo di predisporre un apparato contabile che consenta di determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di Patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento.

La società semplice, infatti, non può esercitare attività commerciale (art. 2249 c.c.) e, di conseguenza, non è soggetta agli obblighi di tenuta delle scritture contabili imposti all'imprenditore commerciale (art. 2214 c.c.) e alla disciplina del bilancio di esercizio prevista per le società commerciali (art. 2423 ss. c.c.).

Agli amministratori è imposto solo l'obbligo di redigere un "rendiconto" (art. 2261 c.c.), che, sul piano civilistico, secondo l'Agenzia, "non tiene luogo ex lege del bilancio di esercizio e dei relativi criteri di valutazione".

Applicazione del criterio generale del valore normale

In forza delle suddette considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità del regime di realizzo controllato ex art. 177 co. 2 del TUIR nel caso in cui la conferitaria sia una società semplice.

Il conferimento è quindi suscettibile di determinare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita (determinato ai sensi dell'art. 9 co. 4 del TUIR) e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Posizione della prassi notarile

Sul tema è intervenuto anche il Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 37-2026/T, § I.1), ad avviso del quale sarebbe possibile estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 177 co. 2 del TUIR alle società di persone in contabilità ordinaria, rispetto alle quali sarebbe possibile monitorare le voci di Patrimonio netto che devono essere iscritte a fronte del conferimento. Sarebbero da escludere, invece, le società semplici (come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate) e le società di persone commerciali che non adottano la contabilità ordinaria.

art. 177 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 9 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.9.2026 n. 176

Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2026 - "Conferimenti di partecipazioni in società semplici a valore normale" - Sgattoni

Il Sole - 24 Ore del 22.9.2026, p. 36 - "Conferimenti di quote, società di persone escluse dal realizzo controllato" - Germani

Italia Oggi del 22.9.2026, p. 27 - "Limiti al realizzo controllato" - Stancati - Manguso Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Valore normale" - Cotto A. - Sgattoni C.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Conferimenti - Conferimento di partecipazioni" - Sgattoni C.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Redditi prodotti in forma associata - Società tra professionisti (STP) e tra avvocati (STA) in forma di società semplice - Quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti - Facoltà di modifica - Termini (principio di diritto Agenzia delle Entrate 23.9.2026 n. 3)

Con il principio di diritto 23.9.2026 n. 3, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sull'estensibilità, o meno, alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA), costituite in forma di società semplice, della possibilità di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quadro normativo

Ai sensi dell'art. 5 del TUIR, i redditi delle società semplici, delle snc e delle sas residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (c.d. principio di trasparenza).

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diversa determinazione risultante, in alternativa, da:

- atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione;
- altro atto pubblico o scrittura privata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Ai fini delle imposte sui redditi:

- le società di armamento sono equiparate alle snc, se costituite all'unanimità, ovvero alle sas, se costituite a maggioranza;
- le società di fatto sono equiparate alle snc, se esercitano attività commerciale, ovvero alle società semplici, se non esercitano attività commerciale;
- le associazioni prive di personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici.

Proprio con riferimento alle associazioni tra professionisti, l'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR stabilisce che, in deroga a quanto sopra riportato, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili può essere redatto o modificato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.

Orientamento dell'Agenzia delle Entrate

Secondo il principio di diritto in esame, la disciplina dell'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR può essere estesa anche alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, in virtù dell'equiparazione operata tra associazioni tra professionisti e società semplici.

Occorre, infatti, considerare che, nel delineato quadro normativo, convivono due esigenze contrapposte:

- da un lato, quella di evitare arbitraggi distributivi, attraverso la predeterminazione del criterio di riparto;
- dall'altro, quella di consentire, nelle organizzazioni professionali, una ripartizione del reddito che rispecchi l'apporto personale effettivamente reso e che può essere compiutamente determinata solo a posteriori, ossia al termine del periodo d'imposta.

L'esigenza di cui all'ultimo punto si manifesta anche nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga esercitata tramite una STP o una STA costituita in forma di società semplice. Difatti, anche nelle STP e nelle STA costituite in forma di società semplice, l'utile dell'esercizio può dipendere in misura prevalente dall'attività personale svolta dai soci professionisti.

Di conseguenza, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili della STP e della STA società semplice può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Limiti alla deroga

La determinazione "a consuntivo" delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti riguarda "soltanto la parte di utile residua dopo avere previamente individuato, secondo le regole ordinarie e con atto avente data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, la quota spettante ai soci non professionisti". Con riguardo ai soci di capitale si pone, infatti, l'esigenza opposta di evitare "arbitraggi distributivi" attuabili mediante modifiche a posteriori delle quote di partecipazione agli utili "volte a trasferire l'imponibile su soggetti fiscalmente più «convenienti»".

Pertanto, per i soci di capitale, non si applica la deroga dell'[art. 5](#) co. 3 lett. c) del TUIR, ma la regola ordinaria secondo la quale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diversa determinazione risultante nei modi suddetti.

Principio di diritto Agenzia Entrate 23.9.2026 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2026 - "In STP e STA società semplici quote di partecipazione agli utili modificabili fino alla dichiarazione" - Valente

Il Sole - 24 Ore del 24.9.2026, p. 34 - "Ai professionisti percentuale di utili anche a consuntivo" - Caputo A. Italia

Oggi del 24.9.2026, p. 29 - "Società tra professionisti, quote utili mobili anche ex post" - Stancati G.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Reverse charge - Chiarimenti in materia di IVA - Reverse charge per il restauro di edifici storici - Classificazione ATECO 2025 - Base imponibile delle operazioni permutative \(risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 24.9.2026\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte fornite nel corso della [videoconferenza](#) del 24.9.2026, ha rilasciato alcuni chiarimenti in tema di IVA, con riguardo a recenti modifiche normative o regolamentari.

Reverse charge in edilizia e tabella ATECO 2025

Per le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, si applica il meccanismo del *reverse charge* ai sensi dell'[art. 17](#) co. 6 lett. a) del DPR 633/72 se tali prestazioni sono ricondotte nell'ambito delle attività della sezione F della tabella ATECO.

Il criterio era stato individuato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [37/2006](#) e mantiene la propria validità anche a seguito dell'aggiornamento di tale classificazione, dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007 e, da ultimo, alla tabella ATECO 2025, con effetti dall'1.4.2025.

Il caso esaminato dall'Agenzia nel corso della videoconferenza concerne le prestazioni riferite al restauro di edifici storici.

Tale attività era contenuta, nel codice 41.20.00 ("Costruzione di edifici residenziali e non residenziali") della Tabella ATECO 2007, nella sezione F, considerata quella rilevante ai fini della disciplina del *reverse charge* per i subappaltatori edili, secondo la citata circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2006. Attualmente, invece, è stata ricollocata nella sezione S ("Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento") della tabella ATECO 2025.

Pertanto, non essendo l'attività più presente nella sezione F, le relative prestazioni di servizi sono soggette ad IVA secondo le regole ordinarie, invece che con il meccanismo del *reverse charge* (ex [art. 17](#) co. 6 lett. a) del DPR 633/72).

Modifica del termine ultimo per la detrazione IVA

L'[art. 12](#) del DLgs. 148/2026, modificando l'[art. 19](#) co. 1 del DPR 633/72, ha reintrodotto la possibilità per i soggetti passivi IVA di esercitare il diritto a detrazione entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ripristinando quanto previsto sul punto anteriormente al DL [50/2017](#).

Inoltre, modificando l'[art. 25](#) del DPR 633/72, sono allineati i termini di registrazione delle fatture di acquisto, con riferimento al nuovo termine biennale.

L'Agenzia delle Entrate, nella videoconferenza, precisa che la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive e di esercizio della detrazione IVA non ha effetti rispetto alle condizioni in virtù delle quali deve essere determinata l'IVA detraibile, vale a dire restano quelle vigenti nell'anno in cui il diritto è sorto (il quale coincide con il momento di esigibilità dell'imposta ex [art. 6](#) del DPR 633/72).

Con riferimento all'adozione del meccanismo del *pro rata* viene chiarito che, nel caso di una fattura relativa a un'operazione effettuata nel 2026 e ricevuta nel medesimo anno ma registrata e con IVA portata in detrazione nel 2028 (secondo il nuovo termine biennale), la quota detraibile deve essere determinata applicando il *pro rata* del 2026 e non quello del 2028.

Base imponibile IVA delle operazioni permutative

Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento di cui all'[art. 11](#) del DPR 633/72, la base imponibile IVA è costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come stabilito dal contratto. In ogni caso, detto valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni ([art. 13](#) co. 2 lett. d) del DPR 633/72, come riformulato dall'[art. 1](#) co. 1 del DL 38/2026, conv. L. [88/2026](#)).

Con riguardo alla quantificazione dei costi rilevanti ai fini in esame, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (L. [199/2025](#)) e il documento Commissione Europea 16.4.2025 n. [1107](#) i quali hanno precisato, rispettivamente, che:

- occorre considerare "tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio";
- nella nozione di costo rientrano "i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall'IVA a monte".

art. 17 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 64 DLgs. 19.1.2026 n. 10

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 25.9.2026 - "Il reverse charge in edilizia segue la tabella ATECO 2025" - Greco

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "ATECO" - Cosentino C. - Gazzera M.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Reverse charge" - Greco E.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Cause di esclusione - Chiarimenti (risposte Agenzia delle Entrate videoconferenza 24.9.2026)

In occasione di una Videoconferenza del 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della causa di esclusione di cui all'[art. 11](#) co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024, rivolta agli studi associati e STP/STA e relativi professionisti. Secondo tale disposizione sono esclusi dal CPB:

- il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale, una STP oppure a una STA. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
- l'associazione professionale, la STP oppure la STA, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale.

Presenza di debiti tributari

L'Agenzia delle Entrate affronta, con un'interpretazione restrittiva, le conseguenze della mancanza del requisito richiesto dall'[art. 10](#) co. 2 del DLgs. 13/2024 ai fini dell'applicazione del CPB; in particolare, secondo tale disposizione, il CPB non è applicabile se il soggetto ISA, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

L'adesione al concordato è tuttavia consentita se, entro il termine per l'accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l'ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo sia inferiore alla soglia di 5.000,00 euro.

Conseguenze sul CPB

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la presenza di debiti tributari oltre soglia in capo a un associato di uno studio professionale con partita IVA individuale comporta l'impossibilità di aderire al CPB:

- per il professionista con debiti sopra soglia, per mancanza del requisito di cui all'[art. 10](#) co. 2 del DLgs. 13/2024;
- per lo studio associato, per effetto della causa di esclusione di cui all'[art. 11](#) co. 1 lett. b-sexies) del DLgs. 13/2024;
- per gli altri associati, per effetto della causa di esclusione di cui all'[art. 11](#) co. 1 lett. b-quinquies) del DLgs. 13/2024.

In altre parole, se l'impossibilità per l'associato di aderire al CPB deriva non dall'inapplicabilità dell'ISA, ma dalla presenza di debiti tributari, la causa di esclusione in commento è pienamente operativa, con conseguenti effetti preclusivi a cascata in capo sia al soggetto collettivo, sia agli altri associati.

Cessazione dell'attività individuale

In merito alle speculari cause di cessazione del CPB di cui all'[art. 21](#) co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, nel corso della Videoconferenza del 5.2.2026, che la decadenza dal CPB in capo a un associato attiva la cessazione del concordato sia per l'associazione, sia per gli altri associati. Durante la Videoconferenza del 24.9.2026, invece, è stato precisato che tale conseguenza non si verifica nel caso di cessazione dell'attività individuale da parte di uno degli associati durante il periodo di vigenza del CPB.

Secondo l'Agenzia, infatti, la cessazione dell'attività individuale del socio che permane all'interno della compagine associativa *"non è rilevante ai fini della permanenza dell'associazione nel CPB, in quanto, nella fattispecie, non si verificano le condizioni previste all'[art. 21](#) comma 1 lettera b-sexies) del DLgs. 13/2024"*; la cessazione del CPB si verifica quindi solo in capo all'associato che cessa la partita IVA individuale, in forza della diversa causa prevista dall'[art. 21](#) comma 1 lett. b) del DLgs. 13/2024.

art. 11 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 21 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 25.9.2026 - "I debiti tributari dell'associato bloccano il CPB anche per l'associazione professionale" - Girinelli - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 25.9.2026, p. 38 - "Il cambio dei soci non sempre fa cessare dal concordato" - Gavelli G.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Diritti e doveri del lavoratore - Permessi Legge 104 - Pluralità di beneficiari - Limite mensile - Priorità - Recupero dell'indebitato (circ. INPS 18.9.2026 n. 100)

Con la circ. 18.9.2026 n. 100, l'INPS ha fornito indicazioni sulla disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso previsti dall'[art. 33](#) co. 3 della L. 104/92 o di loro fruizione contestuale da parte di più lavoratori autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità.

Pluralità di beneficiari

Il DLgs. 105/2022 ha riformulato l'[art. 33](#) co. 3 della L. 104/92, eliminando il principio del c.d. "referente unico dell'assistenza", in base al quale la fruizione dei giorni di permesso previsti dal medesimo comma non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - a esclusione dei genitori - per l'assistenza della stessa persona con disabilità di cui all'[art. 3](#) co. 3 della L. 104/92.

Come già chiarito dall'istituto con la circ. n. **39/2023**, il diritto ai permessi può quindi essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto. La possibilità di riconoscere il beneficio a una pluralità di lavoratori non determina, tuttavia, una moltiplicazione delle giornate di permesso disponibili. Resta infatti fermo il limite massimo complessivo di tre giorni mensili, anche in caso di fruizione a ore, che devono essere utilizzati in via alternativa da tutti gli aventi diritto.

Requisiti

Possono beneficiare dei permessi previsti dall'**art. 33** co. 3 della L. 104/92 i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto e, alle condizioni previste dalla legge, i parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, purché quest'ultima non sia ricoverata a tempo pieno.

Per il riconoscimento del beneficio è necessaria la presentazione, da parte del lavoratore dipendente, della domanda amministrativa all'INPS, che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, riconosce il diritto ai permessi, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.

La presenza di più soggetti autorizzati rende necessaria una pianificazione congiunta della fruizione dei permessi, diretta a garantire l'effettiva assistenza alla persona con disabilità e, al contempo, a evitare:

- il superamento dei tre giorni complessivamente disponibili nel mese da parte di più familiari;
- la fruizione contemporanea del beneficio da parte di più familiari.

Superamento dei giorni fruibili

Il superamento del limite mensile, pari a tre giorni, fruibili anche frazionatamente, costituisce una violazione di legge e determina l'obbligo, da parte dell'INPS, di procedere al recupero dell'indebito. Per individuare il lavoratore nei cui confronti procedere, trova applicazione il principio della priorità temporale nell'esercizio del diritto. La fruizione del beneficio da parte di un familiare determina quindi, progressivamente, l'esaurimento del diritto stesso anche nei confronti degli altri soggetti autorizzati. Una volta raggiunti i tre giorni mensili, le giornate o le ore utilizzate successivamente risultano pertanto indebite.

A titolo esemplificativo: lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione dei giorni permesso di cui all'**art. 33** co. 3 della L. 104/92, per assistere la medesima persona con disabilità. Dopo aver fruito dei tre giorni di permessi mensili, di cui due giornate da parte del lavoratore A e una giornata da parte del lavoratore B, le successive giornate risulteranno indebitamente fruiti, applicando un criterio di priorità temporale.

Fruizione contemporanea dei permessi

Quando più aventi diritto fruiscono dei permessi nella stessa giornata o nelle medesime ore viene violato il principio dell'alternanza, configurandosi, pertanto, una violazione di legge; ciò determina il sorgere dell'obbligo, in capo all'INPS, di procedere al recupero della prestazione indebitamente fruita. In questo caso, tuttavia, non sussistendo una priorità temporale nell'esercizio del diritto da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate e/o ore, l'INPS applica il criterio della ripartizione proporzionale dell'indebito, che viene attribuito in parti uguali a tutti coloro che hanno fruito contestualmente del beneficio. In tali circostanze, pertanto, l'istituto deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti che hanno fruito dei permessi nella stessa giornata e/o nelle stesse ore, suddividendo l'indebito in parti uguali.

A titolo esemplificativo: lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione dei giorni di permesso di cui all'**art. 33** co. 3 della L. 104/92, per assistere la medesima persona con disabilità. Nel momento in cui una medesima giornata sia fruita a titolo di permesso da entrambi i lavoratori, risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. Si deve procedere, pertanto, al recupero dell'indebito, pari al 50% rapportato all'orario lavorativo previsto per ciascun lavoratore.

art. 33 co. 3 L. 5.2.1992 n. 104

Circolare INPS 18.9.2026 n. 100

Circolare INPS 4.4.2023 n. 39

Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2026 - "Recupero dell'indebito per i permessi 104 se si supera il limite di fruizione" - Andreozzi

Il Sole - 24 Ore del 19.9.2026, p. 25 - "Permessi condivisi da recuperare se più di tre" - Prioschi M. Italia

Oggi del 19.9.2026, p. 29 - "Permessi 104, Inps al recupero" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Lavoro - "Permessi - Permessi Legge 104" - Ielmini S. Guide

Eutekne - Previdenza - "Permessi - Permessi Legge 104" - Ielmini S.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Provvedimento di cessazione della partita IVA – Concessione di trattamenti di integrazione salariale – Effetti (interpello Min. Lavoro 16.9.2026)

Con la risposta ad interpello [16.9.2026](#), il Ministero del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA, adottato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'[art. 35](#) co. 15-bis.1 del DPR 633/72, impedisce all'azienda destinataria l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Quadro normativo

Il citato [art. 35](#) co. 15-bis.1 del DPR 633/72 prevede che l'attribuzione del numero di partita IVA attivi una serie di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.

In tale fase, l'Agenzia delle Entrate può verificare che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, emanare provvedimento di cessazione della partita IVA, provvedendo all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Questione oggetto di interpello

La questione posta ai tecnici ministeriali riguarda l'ipotesi in cui un tale provvedimento, che impatta evidentemente sulla piena operatività del datore di lavoro, possa impedire l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, finalizzati a tutelare il personale dipendente in forza.

Soluzione proposta

In via preliminare, il Ministero del Lavoro evidenzia come la cessazione d'ufficio della partita IVA non possa essere considerato un "evento non imputabile al datore di lavoro" ([art. 11](#) del DLgs. 148/2015), ossia una condizione che costituisce un presupposto imprescindibile per accedere agli strumenti di tutela del reddito, siano essi Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS) nonché le prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà.

Diversamente, l'evento che fornisce titolo all'ammortizzatore sociale deve essere determinato da cause esterne, transitorie, impreviste e del tutto indipendenti dalla volontà o dalla condotta (anche colposa) dell'imprenditore. Inoltre, il presupposto indispensabile per l'accesso alle tutele della Cassa integrazione è che l'attività d'impresa sia effettiva anche se momentaneamente sospesa o ridotta.

Tali elementi risultano del tutto carenti nell'ipotesi di cessazione d'ufficio della partita IVA, atteso che un provvedimento che accerta l'anomalia o la fittizietà fiscale dell'attività (o l'omessa risposta ai controlli) non può che configurare una condotta e un rischio d'impresa pienamente imputabili alla gestione datoriale.

La circostanza, poi, che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possa essere oggetto di contenzioso e, quindi, ancora *sub iudice*, non va a modificare in alcun modo il quadro appena delineato.

Secondo il Ministero, inoltre, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate produce immediatamente i suoi effetti bloccando inevitabilmente tutte le eventuali verifiche che l'INPS effettua in sede di istruttoria della domanda di ammortizzatore sociale.

L'unica possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale potrebbe essere data dalla sospensiva degli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA, adottata direttamente dal giudice, in quanto, per l'effetto di tale atto, la partita IVA verrebbe provvisoriamente riattivata e si potrebbe riprendere l'attività produttiva. Solo a quel punto sarebbe possibile, sussistendone i requisiti, richiedere l'intervento degli ammortizzatori sociali.

art. 35 co. 15 bis DPR 26.10.1972 n. 633

Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 16.9.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2026 - "Niente cassa integrazione per le imprese con partita IVA cessata d'ufficio" - Pagano

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali" - Costa A.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 6.7.2026 N. 200918

FISCALE**ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Servizi di libero accesso - Piattaforma API - Acquisizione di informazioni, atti e comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 23 co. 1 del DLgs. 1/2024, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di un'apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che li riguardano, compresi quelli relativi ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione afferenti ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

L'acquisizione dei documenti in esame è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento sono state individuate le modalità con le quali i contribuenti e gli intermediari da loro delegati (registrati ai servizi telematici Entratel e Fisconline) possono:

- utilizzare i propri sistemi informatici per comunicare con i sistemi dell'Agenzia delle Entrate;
- acquisire, anche in modalità massiva e in forma strutturata, dati, atti e comunicazioni, compresi quelli riguardanti i suddetti ruoli.

Modalità di richiesta e acquisizione dei dati contenuti nei documenti

I dati contenuti nei documenti sono acquisiti utilizzando i servizi di interoperabilità erogati secondo il modello Application Programming Interface (API), disponibili all'interno della piattaforma API management, sistema tecnologico attivato con il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2023 n. 118366.

Le modalità di utilizzo della piattaforma sono descritte nelle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Consultazione dei servizi di interoperabilità

Ogni utente, all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al proprio profilo autorizzativo (tipologia di utenza), consulta il catalogo dei servizi di interoperabilità, erogati tramite la piattaforma.

Richiesta di attivazione

Per i servizi di interoperabilità, erogati tramite la piattaforma, ogni utente può richiedere l'attivazione, previa adesione alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio API.

Modalità di utilizzo

Le modalità di utilizzo di ciascun servizio di interoperabilità reso disponibile sono descritte nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Eventuali aggiornamenti delle citate specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Disponibilità dei servizi di interoperabilità

L'Agenzia delle Entrate, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, comunicherà la data dalla quale sarà reso disponibile nella piattaforma il servizio API per l'acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche relative agli anni d'imposta 2025 e 2024.

La disponibilità di nuovi servizi di interoperabilità sarà resa nota tramite appositi avvisi pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Trattamento dei dati

L'Agenzia delle Entrate e gli utenti, ciascuno per le proprie finalità, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

I dati personali oggetto di trattamento da parte degli utenti:

- sono quelli disponibili nell'area riservata, in relazione a ciascun servizio di interoperabilità presente nel catalogo;

- verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all'utilizzo del singolo servizio e degli obblighi legali correlati.

Sicurezza dei dati

L'acquisizione, anche massiva, dei dati contenuti nei documenti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione, autorizzazione e abilitazione degli utenti che utilizzano i singoli servizi di interoperabilità.

L'Agenzia delle Entrate traccia le operazioni effettuate sui propri sistemi da parte degli utenti, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte. Queste informazioni potranno essere utilizzate anche per il monitoraggio e l'analisi delle attività svolte a sistema allo scopo di garantirne la sicurezza.